



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 03/03/2017

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale (I.U.C.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 08/09/2014.

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di Marzo alle ore 19,30 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

	Cognome	Nome	P	A		Cognome	Nome	P	A
1	ABBATE	GIUSEPPE	x		16	MARZULLO	NICOLA		x
2	ALOSI	ARMANDO		x	17	MIANO	SEBASTIANO S.		x
3	AMOROSO	ANTONIETTA		x	18	MIRABILE	VENERITA A.		x
4	BONGIOVANNI	DAVID	x		19	MOLINO	CESARE	x	
5	BUCOLO	EMANUELE	x		20	NANIA	ALESSANDRO	x	
6	CAMPO	RAFFAELLA	x		21	NOVELLI	ANTONINO	x	
7	CUTUGNO	CARMELO	x		22	PERDICHIZZI	FRANCESCO		x
8	GITTO	GIOSUE'		x	23	PINO	ANGELITA		x
9	GIUNTA	CARMELO		x	24	PINO	GAETANO	x	
10	GRASSO	CATERINA	x		25	PINO	PAOLO		x
11	ILACQUA	DANIELA		x	26	PIRRI	LIDIA	x	
12	IMBESI	SALVATORE		x	27	PULIAFITO	LUCIA TINDARA	x	
13	LA ROSA	GIAMPIERO	x		28	SAIJA	GIUSEPPE		x
14	MAIO	PIETRO		x	29	SCILIPOTI	CARMELO	x	
15	MAMI'	ANTONIO D.	x		30	SCOLARO	MELANGELA	x	

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 14

Assume la presidenza il Dr. Abbate Giuseppe nella qualità di presidente il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio Catania

Sono presenti per l'Amministrazione: *IL SINDACO*

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA.

IL CONS. CUTUGNO evidenzia che il numero legale viene mantenuto dalla minoranza e ciò lo considera grave. Rileva, inoltre, che l'argomento da trattare è di massima importanza.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Modifica ed integrazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale (I.U.C.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 08/09/2014.

Pone in discussione l'emendamento n. 1, che si allega, con il quale si propone di *“inserire, nell'art. 69, c. 1 la lettera a-bis) con il seguente testo: “alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio di comunità, ai sensi e secondo le modalità del Decreto dell'Ambiente n. 266/2016 del 29 dicembre 2016 e ss.mm. , si applica una riduzione del 20% parametrata ai mesi di effettivo svolgimento del compostaggio. La riduzione è in ogni caso subordinata al rispetto delle modalità stabilite dal suddetto decreto e dai relativi allegati. A tal fine, nelle comunicazioni di cui all'art. 8 del suddetto decreto, dovranno essere indicati i dati anagrafici delle utenze conferenti e la data di inizio e di fine del conferimento”.*

Comunica che il parere di regolarità tecnica e contabile è favorevole nella considerazione che la riduzione è in ogni caso subordinata al rispetto delle modalità stabilite dal decreto Ministero dell'Ambiente n. 266/2016

IL CONS. MAMI' illustra l'emendamento ed le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale sul compostaggio di comunità.

Condivide il parere espresso dal Dirigente del settore competente, visto che il conferimento deve essere rispettoso delle disposizioni contenute nel decreto.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento. Constatato il seguente risultato:

Cons. Presenti	16
Cons. Votanti	16
Favorevoli	16

L'emendamento n. 1 viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Amoroso, Gitto, Giunta, Ilacqua, Imbesi, Maio, Marzullo, Miano Mirabile, Perdichizzi, Pino Angelita, Pino Paolo, Saija.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 2, che si allega, con il quale si propone all'articolo 69 comma 1 lett. a) nel testo modificato, inserire le parole *“o in caso di revoca”*, dopo le parole *“o di rinuncia”*.

Comunica che il Dirigente del settore competente ha espresso parere di regolarità tecnica e contabile favorevole.

IL CONS. BONGIOVANNI illustra l'emendamento dal punto di vista tecnico.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 2.
 Constatato il seguente risultato:

Cons. Presenti	16
Cons. Votanti	16
Favorevoli	16

L'emendamento n. 2 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la proposta di delibera così come emendata.

IL CONS. CUTUGNO evidenzia che questa votazione sfata l'accusa mossa all'opposizione di assumere atteggiamenti ostruzionistici. Ribadisce l'importanza del provvedimento che si va a votare.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera, così come emendata. Constatato il seguente risultato:

Cons. Presenti	16
Cons. Votanti	16
Favorevoli	16

La proposta di delibera, così come emendata, viene approvata all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

Visti gli emendamenti approvati;

Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: Modifica ed integrazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale (I.U.C.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 08/09/2014.

Per una agevole consultazione si trascrive di seguito l'articolo 69 così come approvato dal Consiglio Comunale:

ART. 69 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dei commi 658 dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una **riduzione del 20%**. La riduzione è in ogni caso subordinata alla presentazione di apposita istanza la cui modulistica è predisposta dall'Amministrazione Comunale, nonché del rispetto del Disciplinare allegato al presente regolamento. L'Amministrazione può verificare sul posto, direttamente o per il tramite del soggetto gestore del servizio, il corretto utilizzo del compost. In caso di presentazione dell'istanza in corso d'anno o di rinuncia, o in caso di revoca la riduzione verrà applicata in relazione ai bimestri solari maturati;

- a bis **alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio di comunità, ai sensi e secondo le modalità del Decreto dell'Ambiente n. 266/2016 del 29 dicembre 2016 e ss.mm. , si applica una riduzione del 20% parametrata ai mesi di effettivo svolgimento del compostaggio. La riduzione è in ogni caso subordinata al rispetto delle modalità stabilite dal suddetto decreto e dai relativi allegati. A tal fine, nelle comunicazioni di cui all'art. 8 del suddetto decreto, dovranno essere indicati i dati anagrafici delle utenze conferenti e la data di inizio e di fine del conferimento”.**
- b. alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 2 (due) anni e che utilizzano pannolini lavabili si applica una **riduzione del 20%** (fino ad un massimo di € 40,00) fino a 2 anni di età del bambino. Per fruire dell'agevolazione l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede lo sconto, allegando alla richiesta la documentazione comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta, costituita da uno scontrino specifico (“parlante”) o una fattura intestata al richiedente. Il gestore del servizio di raccolta dovrà verificare l'effettivo utilizzo.
- c. alle utenze domestiche, che conferiscono in quantità significative rifiuti in forma differenziata presso il Centro di raccolta comunale o presso le Isole ecologiche autorizzate, viene riconosciuto un incentivo sotto forma di **riduzione della TARI fino ad un massimo del 50%** della stessa, con le seguenti modalità:
- l'incentivo viene calcolato annualmente ed a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l'anno successivo al conferimento;
 - l'incentivo è strutturato in fasce graduate sulla base della quantità di rifiuti differenziati, conferiti nell'arco dell'anno solare, ponderata per dei coefficienti qualitativi che tengano in debita considerazione, da un lato, l'importanza economica del materiale legata alle sue effettive possibilità di recupero e dall'altro le esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti;
 - l'ammontare dell'incentivo, le modalità di fruizione dello stesso, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce, sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale. Con la predetta deliberazione verranno stabilite anche le modalità di controllo dei conferimenti tenuto conto del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti vigente nel tempo. In assenza di deliberazioni, si intendono prorogate le disposizioni vigenti nell'anno precedente.
2. Ai sensi della lettera.d) comma 659, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a. abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune per più di sei mesi all'anno - **riduzione del 30%**.
3. Ai sensi del comma 660, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo – **riduzione del 30%** limitatamente ad una unità;
- b. **riduzione dell'80%** per i nuclei familiari il cui ISEE è inferiore a € 3.000 e il cui reddito complessivo risulti non superiore al trattamento minimo di pensione INPS di cui all'art. 6 del D.L. 12/09/1983 n. 463, convertito dalla L. 11/11/1983 n. 638;
- c. **riduzione del 30%** per abitazioni con unico occupante secondo le risultanze dell'iscrizione anagrafica.

4. Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, a partire dal 2015, sull'unità immobiliare di cui all'art. 27, comma 2, del presente Regolamento, la TARI è applicata in misura **ridotta di due terzi**.
5. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono cumulabili tra loro, nonché con la riduzioni previste al comma 3, lettere a) e c). Il cumulo delle riduzioni, fermi restando i limiti specifici previsti per ciascuna agevolazione, non potrà comunque superare la percentuale del 50%. Al di fuori di tali ipotesi, qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni di cui al presente articolo, verrà applicata la riduzione più favorevole senza possibilità di cumulo.
6. Le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e previa presentazione di idonea documentazione ove necessaria, e, fatte salve le agevolazioni di cui al comma 1, lett. a) e c), decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
7. Le riduzioni di cui al comma 3, lettera b), sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Dette riduzioni verranno corrisposte nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio di previsione.

College & Parent

Col

Emendamento 2

Alle richieste di modifica del Regolamento per la disciplina delle Imposte Unice Comunale:

dell'articolo 69 comma 1 lett. ~~e~~ nel testo modificato, inserire
le parole "di voce", dopo le parole "in corso d'anno".

Dei Beni
L

forare di regolamento
di cura e controllo:

Diario
Valli-Al

avanzate
03/03/2015
L. 10/03/2015

di
L



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 20-10-2016

Oggetto: "Modifica ed integrazioni del regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 dell'08.09.2014".

Settore competente: IV

Proponente:

IL SINDACO

Vista la deliberazione consiliare n. 34 dell'08.08.2014 di approvazione per l'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Visti, in particolare, l'art. 69 del suddetto Regolamento rubricato: "Riduzione per le utenze domestiche" che fissa le riduzioni applicabili a dette utenze nell'ambito della TARI.

Vista la nota prot. n. 41306 del 27.07.16 con la quale viene proposta la modifica dell'art. 69, al fine di incentivare le pratiche di differenziazione dei rifiuti e ridurre, conseguentemente, la quantità da conferire in discarica.

Ritenuto, pertanto, dover approvare le modifiche proposte

Visto L'O.A.EE.LL. approvato con L.R. n. 16/1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visti i pareri espressi dai funzionari interessati ex L.R. 30/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC):

➤ Il testo dell'articolo 69 è sostituito con il seguente:

ART. 69 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. *Ai sensi dei commi 658 dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:*

- a. *alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una **riduzione del 20%**. La riduzione è in ogni caso subordinata alla presentazione di apposita istanza la cui*

modulistica è predisposta dall'Amministrazione Comunale, nonché del rispetto del Disciplinare allegato al presente regolamento. L'Amministrazione può verificare sul posto, direttamente o per il tramite del soggetto gestore del servizio, il corretto utilizzo del compost. In caso di presentazione dell'istanza in corso d'anno o di rinuncia la riduzione verrà applicata in relazione ai bimestri solari maturati;

- b. alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 2 (due) anni e che utilizzano pannolini lavabili si applica una **riduzione del 20%** (fino ad un massimo di € 40,00) fino a 2 anni di età del bambino. Per fruire dell'agevolazione l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede lo sconto, allegando alla richiesta la documentazione comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta, costituita da uno scontrino specifico ("parlante") o una fattura intestata al richiedente. Il gestore del servizio di raccolta dovrà verificare l'effettivo utilizzo.
- c. alle utenze domestiche, che conferiscono in quantità significative rifiuti in forma differenziata presso il Centro di raccolta comunale o presso le Isole ecologiche autorizzate, viene riconosciuto un incentivo sotto forma di **riduzione della TARI fino ad un massimo del 50%** della stessa, con le seguenti modalità:

- l'incentivo viene calcolato annualmente ed a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l'anno successivo al conferimento;
- l'incentivo è strutturato in fasce graduate sulla base della quantità di rifiuti differenziati, conferiti nell'arco dell'anno solare, ponderata per dei coefficienti qualitativi che tengano in debita considerazione, da un lato, l'importanza economica del materiale legata alle sue effettive possibilità di recupero e dall'altro le esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti;
- l'ammontare dell'incentivo, le modalità di fruizione dello stesso, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce, sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale. Con la predetta deliberazione verranno stabilite anche le modalità di controllo dei conferimenti tenuto conto del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti vigente nel tempo. In assenza di deliberazioni, si intendono prorogate le disposizioni vigenti nell'anno precedente.

2. Ai sensi della lettera d) comma 659, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune per più di sei mesi all'anno - **riduzione del 30%**.

3. Ai sensi del comma 660, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo – **riduzione del 30%** limitatamente ad una unità;
- b. **riduzione dell'80%** per i nuclei familiari il cui ISEE è inferiore a € 3.000 e il cui reddito complessivo risulti non superiore al trattamento minimo di pensione INPS di cui all'art. 6 del D.L. 12/09/1983 n. 463, convertito dalla L. 11/11/1983 n. 638;
- c. **riduzione del 30%** per abitazioni con unico occupante secondo le risultanze dell'iscrizione anagrafica.

4. Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, a partire dal 2015, sull'unità immobiliare di cui all'art. 27, comma 2, del presente Regolamento, la TARI è applicata in misura **ridotta di due terzi**.

5. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono cumulabili tra loro, nonché con le riduzioni previste al comma 3, lettere a) e c). Il cumulo delle riduzioni, fermi restando i limiti specifici previsti per ciascuna agevolazione, non potrà comunque superare la percentuale del 50%. Al di fuori di tali ipotesi, qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni di cui al presente articolo, verrà applicata la riduzione più favorevole senza possibilità di cumulo.


6. *Le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e previa presentazione di idonea documentazione ove necessaria, e, fatte salve le agevolazioni di cui al comma 1, lett. a) e c), decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.*
 7. *Le riduzioni di cui al comma 3, lettera b), sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Dette riduzioni verranno corrisposte nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio di previsione.*
- Approvare l'allegato "*Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico*" per diventare parte integrante e sostanziale del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC).

Il responsabile del procedimento

Dott. Lucio Rao



Il Proponente





COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Provincia di Messina

Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico

DISCIPLINARE RELATIVO ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 1 – Oggetto del disciplinare

1. Questo documento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione del prelievo fiscale per le utenze domestiche residenti sul territorio comunale che effettuano correttamente tale operazione.
2. Con l'obiettivo prioritario di ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotta sul territorio, il Comune consente e favorisce la corretta pratica del compostaggio domestico della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici, attraverso la riduzione della TARI e l'attivazione di opportune attività di controllo a campione.
3. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica domestica dei rifiuti contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana, determinando economie in termini di trasporto e conferimento del rifiuto.
4. Nel caso in cui, a seguito di modifiche legislative, la TARI venga sostituita da altra diversa Tassa o Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, tutti i riferimenti alla TARI nel presente regolamento si intenderanno estesi alla nuova Tassa o Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

ART. 2 – Modalità di compostaggio domestico

1. Ai fini del conseguimento della riduzione del prelievo fiscale è richiesto alle utenze domestiche residenti nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che dispongano di un fondo (giardino, orto, terreno) o di un terrazzo piantumato di almeno 15 mq – in caso di compostaggio tramite compostier chiusi, compostiere con rete o casse di compostaggio – o di almeno 50 mq – in caso di compostaggio tramite cumulo o buca – adiacente o in prossimità entro un raggio di 250 m dall'abitazione di residenza (al fine di garantire un utilizzo abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio domestico), di effettuare il compostaggio della frazione organica domestica dei rifiuti, attraverso una delle modalità di compostaggio consentite (compostier chiusi, compostiere con rete, casse di compostaggio, cumulo, buca), previa iscrizione nell'apposito Albo dei compostatori domestici.
2. In nessun caso il compostaggio dovrà essere effettuato con scarti provenienti da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche quali-quantitative, alle proporzioni dei materiali da trattare (frazione umida e verde), e alla localizzazione dei sistemi di compostaggio.
4. Non potranno essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

ART. 3 – Posizionamento struttura di compostaggio

1. La struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata all'aperto e preferibilmente poggiando su suolo naturale, all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata

dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

2. La struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata (e comunque non inferiore ai 3 m) dai confini con altre proprietà scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
3. La struttura di compostaggio domestico può essere localizzata anche in aree di proprietà comune, in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno.
4. Il compostaggio domestico dovrà comunque avvenire su terrazzo piantumato o su terreno privato, di proprietà o in disponibilità, che sia adiacente o in prossimità entro un raggio di 250 m dall'abitazione per cui si richiede la riduzione TARI, in quanto presupposto della riduzione fiscale è l'uso abitativo, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo di localizzazione della struttura di compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

ART. 4 – Materiale da inserire nel composter

1. I materiali da compostare – “frazione umida e verde” sono:
 - bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
 - fiori recisi appassiti, piante senza pane di terra;
 - pane rafferma o ammuffito;
 - fondi di caffè, filtri di tè;
 - foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba;
 - rametti, trucioli, cortecce e potature;
 - pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
 - piccole quantità di cenere di legna;
 - gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
 - fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere - comunque da compostare in piccola quantità);
 - avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare in piccola quantità. In particolar modo carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori);
 - pollina o altre deiezioni animali (da compostare in piccola quantità);
2. Materiale da non compostare, tutto ciò che non sia contemplato all'articolo 4.1 ed in particolar modo:
 - plastica, gomma, materiali sintetici;
 - vetro e ceramica;
 - riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;

- legno trattato e/o verniciato;
- farmaci;
- pile esauste;
- materiali di natura non organica

in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.

3. Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.

4. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente della frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare.

5. Eventuale verde in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito secondo le modalità che verranno comunicate dal Comune e/o dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. In nessun caso dovrà essere conferito nei cassonetti del rifiuto indifferenziato o nelle isole ecologiche mobili o abbandonato nelle loro vicinanze.

Art. 5 – Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI prevista per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico

1. Per poter ottenere la riduzione TARI, il contribuente deve presentare l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a. essere residente nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
- b. disporre di un fondo (giardino, orto, terreno) o di un terrazzo piantumato di almeno 15mq o 50 mq (a seconda della metodologia di compostaggio utilizzata) adiacente o in prossimità entro un raggio di 250 m dall'abitazione di residenza rispetto alla quale richiede la riduzione TARI;
- c. non avere insoluti pregressi in termini di TARI / TARES / TARSU;
- d. l'impegno ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio domestico secondo le modalità previste dal presente disciplinare, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare;
- e. l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
- f. l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;

- g. l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde;
 - h. l'esatta destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura;
 - i. di conoscere ed accettare tutte le norme del presente disciplinare per l'utilizzo della struttura di compostaggio, acquisizione e revoca della riduzione TARI.
2. All'istanza andrà altresì allegata copia dello scontrino o fattura attestanti l'acquisto della compostiera o, in caso di autocostruzione, di modalità alternative di compostaggio o di precedente possesso di una compostiera già in uso, la richiesta al Comune di sopralluogo per la verifica del metodo di compostaggio utilizzato.
 3. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, previa iscrizione dell'utente nell'Albo dei compostatori domestici a cura dell'Ufficio Ambiente, anche mediante sopralluoghi di verifica a campione, provvederà ad applicare lo sgravio fiscale sul ruolo TARI in relazione alla TARI dovuta sull'abitazione di residenza. In caso di presentazione dell'istanza in corso d'anno, la riduzione verrà riconosciuta in dodicesimi dal mese successivo a quello di presentazione di detta istanza.
 4. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei controlli.
 5. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI.

ART. 6 - Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio e revoca della riduzione TARI

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.
2. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare, la relativa riduzione TARI potrà essere revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione dell'Ufficio Tributi. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.
3. L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente disciplinare o successivamente impartite dal Comune, comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 100,00= per la prima infrazione e pari a € 300,00= per le successive.
4. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.
5. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene

urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio domestico correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

ART. 7 – Modalità di rinuncia

1. Il richiedente che intende cessare la pratica di compostaggio domestico è tenuto a dare la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dall'anno in corso.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 20-10-2016

Oggetto: "Modifica ed integrazioni del regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 dell'08.09.2014".

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Barcellona P. di G.

19/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Elisabetta Bartolone

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE.


Barcellona P. di G.

19/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV^
Dott.ssa Elisabetta Bartolone

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Abbate



Il Consigliere Anziano



Il Segretario Generale
Dr. LUCIO CATANIA



la presente è copia conforme all'originale

Li 07-03-2017

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 08-03-17 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 18-03 al 23-03-2017 come previsto dall'art. 11

[] è divenuta esecutiva il giorno _____

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

